



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario (relatore)
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 29 novembre 2022 in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del **Comune di Rocca San Giovanni (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

visto l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante *“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle linee-guida *“cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2019”*;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 7/SEZAUT/2021/INPR, di approvazione delle linee-guida *“cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2020”*;

viste le deliberazioni n. 288/2020/INPR e n. 297/2021/INPR, con le quali la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato i termini per l’invio delle relazioni-questionario inerenti ai rendiconti 2019 e 2020, rispettivamente al 25 febbraio 2021 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione dell’11 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l’anno 2022;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita, da ultimo, con decreti presidenziali 2 febbraio 2022, n. 1, 18 marzo 2022, n. 2 e 9 novembre 2022, n. 7;

vista l’ordinanza del 25 novembre 2022, n. 54, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Matteo SANTUCCI;

FATTO

La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha esaminato le relazioni-questionario afferenti ai rendiconti 2019 e 2020, trasmesse, mediante il sistema applicativo Con.Te., dall’Organo di revisione economico-finanziaria (OREF) del Comune di Rocca San Giovanni (2.314 abitanti), nonché la ulteriore documentazione contabile ed extracontabile disponibile in atti.

Con riferimento alle indicate annualità, l’OREF ha dichiarato non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver, conseguentemente, suggerito misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre a controllo la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali profili di criticità, con particolare riguardo all'andamento del risultato di amministrazione, alla situazione dei residui, all'esposizione debitoria e alla gestione della liquidità.

Sono stati, altresì, verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dalla normativa vigente e, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti, in ragione dei rilevanti possibili riflessi finanziari sul bilancio.

Tali aspetti, nell'organica e complessa interazione tra attività gestionali e contabilità generale, sono, infatti, strutturalmente connessi alla conservazione degli equilibri di bilancio, statici e dinamici, nonché, più in generale, alla sana gestione finanziaria.

DIRITTO

Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esaminare i bilanci preventivi e i rendiconti degli enti locali, è chiamata a verificare gli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Oggetto del giudizio, dunque, è il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr., *ex multis*, Corte costituzionale, sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione sentenza n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, adotta, ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pronunce di accertamento che pongono l'obbligo per l'ente di porre in essere idonei provvedimenti diretti a ricondurre la gestione nell'alveo della legittimità/regolarità.

In assenza di tali interventi correttivi e ove venga verificato il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la c.d. procedura di dissesto guidato.

Di contro, ove le irregolarità riscontrate non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo appare funzionale a segnalare problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da profili di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di garantire la sana gestione e di prevenire la compromissione prospettica degli equilibri di bilancio.

Preliminarmente, si ritiene opportuno evidenziare che l'esame dei rendiconti 2016, 2017 e 2018, triennio precedente alle annualità considerate, si è concluso con l'adozione della deliberazione n. 108/2021/PRSP del 26 marzo 2021, con la quale la Sezione invitava l'Ente a:

- *adottare immediate misure idonee a limitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria [...] anche attraverso una riprogrammazione del bilancio, con scelte atte a garantire l'incremento dell'ammontare delle entrate certe e ripetitive e la riduzione delle spese correnti;*
- *aumentare la capacità di riscossione delle entrate proprie utilizzando tutti gli strumenti concessi dalla legge;*
- *intraprendere tutte le misure necessarie, organizzative e finanziarie, al fine di ricondurre nei termini le procedure di pagamento;*
- *rispettare il piano di rientro del disavanzo attuando un'adeguata attività di monitoraggio che consenta di prevenire eventuali possibili scostamenti peggiorativi;*
- *a comunicare [...] entro novanta giorni dalla trasmissione della presente deliberazione appropriate azioni correttive [riservandosi] in caso di mancata autonoma adozione di adeguate misure [...] l'avvio della procedura di cui all'art. 148-bis del Tuel, ovvero della procedura di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011."*

1. Azioni correttive.

Con delibera consiliare n. 15 del 4 giugno 2021 avente ad oggetto *"Adozione misure correttive relative ai profili di criticità segnalati dalla sezione regionale di controllo de L'Aquila sui rendiconti 2016, 2017 e 2018"* l'Ente ha rappresentato, nei termini di seguito esposti, le misure poste in essere, ovvero programmate, ai fini del superamento delle criticità rilevate da questa Sezione regionale di controllo con la citata deliberazione n. 108/2021/PRSP.

Circa la limitazione del ricorso all'anticipazione ordinaria di tesoreria attraverso *"scelte atte a garantire l'incremento dell'ammontare delle entrate certe e ripetitive e la riduzione delle spese correnti[...]*, il Comune ha individuato nell'incasso dei proventi derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, dalla vendita di un immobile comunale, che allo stato degli atti sembra, tuttavia, di difficile perfezionamento, e dall'istituzione di nuovi parcheggi a pagamento, le principali forme del potenziamento delle entrate.

Con specifico riferimento alla necessità di aumentare i tassi di riscossione delle entrate proprie, l'Amministrazione, pur dando conto di talune azioni dirette e a migliorare i livelli d'incasso, riferisce, tuttavia, delle difficoltà intervenute a seguito dell'adozione di interventi di legge afferenti alla sospensione delle attività di riscossione e all'annullamento automatico di alcune cartelle esattoriali.

Con riferimento alla spesa, l'Amministrazione, in aggiunta alle riduzioni già deliberate in fase di assestamento 2020, pari a complessivi euro 123.924,42, dà conto di ulteriori tagli previsti nei tre esercizi successivi (2021-2023) per euro 255.076,06, accompagnati da minori esborsi per

rimborso prestiti determinati dall'assenza di nuovo indebitamento e dalla scadenza di mutui in essere.

Nel medesimo provvedimento consiliare sono, altresì, indicate misure idonee a ridurre l'entità dei pagamenti effettuati oltre la scadenza e a garantire il rispetto della normativa in materia di debiti commerciali.

Stante quanto rappresentato, si riportano, di seguito, le risultanze delle gestioni 2019 e 2020, idonee a monitorare la situazione finanziaria dell'Ente, rinviando più puntuali considerazioni circa l'efficacia delle azioni correttive adottate ai controlli sui conti consuntivi relativi agli esercizi 2021 e seguenti, approvati successivamente all'adozione della deliberazione n. 108/2021/PRSP da parte di questa Sezione regionale di controllo.

2. Equilibri di bilancio

Gli equilibri di bilancio inerenti al biennio 2019-2020 trovano sintetica esposizione nelle tabelle che seguono.

Tabella n. 1 - Equilibri di bilancio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	145.317,80	-7.440,23	137.877,57
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	141.232,13	0,00	141.232,13
Risorse vincolate nel bilancio (-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	4.085,67	-7.440,23	-3.354,56
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	4.085,67	-7.440,23	-3.354,56

Fonte: elaborazione della Sezione su relazione OREF e dati BDAP.

Il risultato di competenza (W1) 2019, positivo per euro 137.877,57, presenta saldi di parte corrente (O1) e di parte capitale (Z1) pari, rispettivamente, a euro 145.317,80 e ad euro -7.440,23.

Per la medesima annualità, risultano, di contro, negativi sia l'equilibrio di bilancio (W2) sia l'equilibrio complessivo (W3).

Il Comune, con un risultato di competenza (W1) dell'esercizio 2019 positivo, ha, dunque, rispettato le prescrizioni di cui all' articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

I dati relativi all'esercizio 2020 sono riportati nel seguente prospetto.

Tabella n. 2 - Equilibri di bilancio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	645.758,93	5.837,62	651.596,55
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	112.761,91	0,00	112.761,91

Risorse vincolate nel bilancio (-)	263.718,94	0,00	263.718,94
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	269.278,08	5.837,62	275.115,70
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	1.659,38	0,00	1.659,38
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	267.618,70	5.837,62	273.456,32

Fonte: elaborazione della Sezione su relazione OREF e dati BDAP.

Il risultato di competenza (W1) 2020, positivo per euro 651.596,55, presenta saldi di parte corrente (O1) e di parte capitale (Z1) pari, rispettivamente, a euro 645.758,93 e ad euro 5.837,62. Positivi risultano, altresì, l'equilibrio di bilancio (W2) per euro 275.115,70 e l'equilibrio complessivo (W3) per euro 273.456,32.

Il Comune, con un risultato di competenza (W1) dell'esercizio 2020 positivo, ha, dunque, rispettato le prescrizioni di cui all' articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Risultato di amministrazione

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 18 del 22 luglio 2015, disponeva, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il ripiano, in trenta annualità (2015-2044), del disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui, pari, al 1° gennaio 2015, ad euro -849.847,58

Con successiva delibera consiliare n. 17 del 5 giugno 2019, veniva, altresì, posto a ripiano ordinario triennale, in ossequio al disposto dell'articolo 188, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il maggior disavanzo (euro -250.330,96) accertato in sede di approvazione del rendiconto 2018 (euro 75.000,00 nel 2019; euro 100.330,96 nel 2020; euro 75.000,00 nel 2021).

Nella seguente tabella, si riportano i valori dei risultati di amministrazione e delle relative quote disponibili afferenti agli esercizi 2019 e 2020, nonché, a fini comparativi, le risultanze relative alle precedenti annualità.

Tabella n. 3 - Andamento dei risultati di amministrazione

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	109.652,24	332,01	3.365,31	879,65	194.132,75	693.161,59
Parte accantonata						
Fondo crediti di dubbia esigibilità	864.250,28	874.318,58	826.824,88	987.745,11	1.067.455,02	1.170.216,93
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,59

Totale parte accantonata	864.250,28	874.318,58	826.824,88	987.745,11	1.077.455,02	1.184.099,52
Parte vincolata						
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.718,94
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.718,94
Parte destinata agli investimenti						
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte disponibile	-754.598,04	-873.986,57	-823.459,57	-986.865,46	-883.322,27	-754.656,87

Fonte: elaborazione della Sezione su relazione OREF e dati BDAP.

Dai dati esposti emerge il raggiungimento dei complessivi obiettivi di ripiano sia per l'esercizio 2019 sia per l'esercizio 2020.

Gli accantonamenti, al 31 dicembre 2020, risultano pari a complessivi euro 1.184.099,52, di cui:

- euro 1.170.216,93 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità;
- euro 10.000,00 a titolo di fondo contenzioso;
- euro 3.882,59 a titolo di "altri accantonamenti" (indennità fine mandato sindaco).

Le risorse vincolate, assenti nell'esercizio 2019, ammontano al termine dell'anno 2020 ad euro 263.718,94, somma interamente ascrivibile, come emerso dall'esame della documentazione in atti, al "trasferimento fondi ministeriali covid-19".

L'OREF, nella relazione al rendiconto 2020, afferma che: "è correttamente riportato l'avanzo vincolato relativo alle risorse non utilizzate nel corso del 2020 del c.d. «Fondone» e dei relativi specifici ristori [...]".

4. Gestione della liquidità

La situazione della liquidità risulta in miglioramento rispetto ai precedenti esercizi, con il permanere, come meglio di seguito esposto, di criticità afferenti alla cassa vincolata.

Tabella n. 4 – Cassa

	2018	2019	2020
Fondo cassa al 31 dicembre	0,00	560,23	279.180,61

Fonte: relazione OREF rendiconto 2020.

L'esame della documentazione contabile ha dato conto, infatti, della presenza, come nei precedenti esercizi, di consistenti somme vincolate da ricostituire pari, al 31 dicembre 2020, ad euro 700.234,58, a fronte di una giacenza di euro 279.180,61.

Tabella n. 5 - Cassa vincolata

Consistenza cassa vincolata	+/-	2020
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	560,23
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+	307.769,56
Fondi vincolati all'1.1	=	308.329,79
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	771.979,60
Decrementi per pagamenti vincolati	-	100.894,20
Fondi vincolati al 31.12	=	979.415,19
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa al 31.12	-	700.234,58
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	279.180,61

Fonte: relazione OREF rendiconto 2020.

Sul punto, l'OREF, nella propria relazione sul rendiconto 2020, citando la giurisprudenza di questa Corte, ha sottolineato *"[...] l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari)"* e che *"L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori è sancita nell'art. 195 del Dlgs. n.267/2000 (Tuel) che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché impone la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio deliberazione n. 7/2021/PRSE).*

L'Ente non risulta aver fatto ricorso ad anticipazioni straordinarie di liquidità (decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi provvedimenti di rifinanziamento), mentre, nel corso del biennio considerato risultano attivate, come nei precedenti esercizi, anticipazioni ordinarie di tesoreria (articolo 222, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), per le quali, peraltro, risultano, per l'esercizio 2019, consistenti importi non restituiti (euro 307.769,56).

Nel ricordare che il ricorso alle anticipazioni di tesoreria dovrebbe avere carattere temporaneo, quale strumento idoneo a mitigare la notoria asincronia temporale tra pagamenti e riscossioni, appare necessario richiamare l'Amministrazione al rafforzamento delle misure dirette a contenere il ricorso a tale istituto nei limiti dettati dalla vigente normativa e dai principi di sana gestione finanziaria, in particolare intervenendo sui tassi di riscossione delle entrate dei

Titoli I e III.

5. Gestione dei residui e fondo crediti di dubbia esigibilità

I residui attivi conservati in contabilità risultano in aumento anno su anno, soprattutto in ragione dell'andamento della gestione in conto capitale, mentre i passivi fanno registrare una contrazione.

Tabella n. 6 – Residui

Voci	al 31/12/2019	al 31/12/2020
Titolo I-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.536.227,30	1.436.660,52
Titolo II-Trasferimenti correnti	27.442,65	86.950,88
Titolo III-Entrate extratributarie	1.452.894,71	1.406.935,70
Titolo IV-Entrate in conto capitale	366.261,60	885.709,69
Titolo V-Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo VI-Accensione prestiti	0,00	0,00
Titolo VII-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo IX-Entrate per conto terzi e partite di giro	16.556,59	43.420,34
Totale residui attivi	3.399.382,85	3.859.677,13
Titolo I-Spese correnti	2.507.631,69	2.045.893,86
Titolo II-Spese in conto capitale	314.912,38	201.732,24
Titolo III-Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo IV-Rimborso di prestiti	10.865,79	11.125,93
Titolo V-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	307.769,56	1,10
Titolo VII-Uscite per conto terzi e partite di giro	29.536,51	68.746,97
Totale residui passivi	3.170.715,93	2.327.500,10

Fonte: dati BDAP.

I dati disponibili danno conto, in particolare, della conservazione al Titolo I dell'entrata (*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*) di crediti, provenienti per la maggior parte da esercizi precedenti, per complessivi euro 1.436.660,52, e al Titolo III (*Entrate extratributarie*) per complessivi euro 1.406.935,70.

L'OREF, nella propria relazione sul rendiconto 2020, riferisce che al Titolo I "risultano residui vetusti principalmente per IMU e TASI" e invita l'Ente "a porre in essere tutte le attività volte al recupero forzoso di dette somme".

Con riferimento ai residui attivi conservati al Titolo III, nel medesimo atto l'Organo di revisione economico-finanziaria rappresenta che: "la mole di residui determinatasi [...] sul titolo terzo dell'entrata, (e contestualmente sul titolo primo della spesa), deriva quasi esclusivamente dalla gestione di un impianto fotovoltaico del Comune. Lo stesso impianto è stato costruito e gestito da Società

privata, alla quale è stato ceduto il credito derivante dagli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE)”.

Alla luce di quanto rilevato, si invita l’Ente a porre in essere tutte le azioni necessarie al superamento delle criticità segnalate.

Nel contesto delineato, assume primaria rilevanza la corretta e congrua determinazione del FCDE, che, da quanto in atti, rappresenta una quota del 30,32 per cento del totale dei residui attivi conservati al 31 dicembre 2020.

L’OREF, in argomento, ha raccomandato all’Ente di *“[...]provvedere all’adeguata misurazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi attraverso un’analisi costante dei crediti inesigibili derivante dall’introduzione del Decreto Legge n. 41/2021, con l’art. 4, commi da 4 a 6, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021 che ha disposto, al comma 4, l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nella cosiddetta “rottamazione-ter”.*

Sul punto, richiamando la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, che ha chiarito la natura del fondo crediti di dubbia esigibilità definendolo *“un fondo rischi finalizzato a tutelare l’Ente impedendo l’utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili”*, si ritiene doveroso invitare l’Ente a garantire nel tempo la congruità del fondo, fondamentale per evitare disavanzi occulti e potenziali squilibri di competenza ovvero di cassa.

Si rileva, da ultimo, l’aumento, anno su anno, dei residui attivi conservati al Titolo IX-Entrate per conto terzi e partite di giro, che ad avviso dell’OREF *“risultano avere delle criticità contabili legate principalmente alla contabilizzazione iva”*.

Si chiede di verificare tale profilo di criticità.

6. Indice di tempestività dei pagamenti

I dati disponibili in atti danno conto di un indice di tempestività dei pagamenti 2020 pari a 111,63 giorni, superiore, dunque, ai termini previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*).

Lo stock di debiti commerciali registrati in contabilità al termine del terzo trimestre 2020 risulta pari a euro 421.007,97, in diminuzione rispetto all’analogo periodo della precedente annualità (euro 746.406,69).

In argomento, si rappresenta, per dovuta completezza, che a decorrere dall’esercizio 2021 è previsto lo stanziamento in bilancio relativo al *“fondo di garanzia debiti commerciali”*, sul

quale non sarà possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, disciplina, puntualmente, i termini e le modalità di costituzione di tale fondo in caso di mancata riduzione del debito commerciale residuo “anno su anno”, di pagamenti non rispettosi dei termini di legge ovvero di non corretta trasmissione dei dati alla piattaforma dei crediti commerciali (cfr., articolo 1, commi 859 e seguenti).

Alla luce del complesso quadro normativo così sinteticamente delineato, si raccomanda all’Amministrazione di attivare ogni intervento utile a ricondurre l’ITP nell’alveo della regolarità, rappresentando, sin d’ora, che la fattispecie sarà oggetto di dedicate verifiche nei futuri cicli di controllo.

7. Spese di rappresentanza

Risultano regolarmente pubblicati, sul sito *web* istituzionale, gli elenchi afferenti alle spese di rappresentanza che risultano pari ad euro 1.830,00 per l’esercizio 2019 ed assenti per l’esercizio successivo.

Gli ulteriori approfondimenti effettuati hanno consentito, altresì, di rilevare l’omessa adozione di un regolamento specifico in materia di spese di rappresentanza.

Sul punto, si evidenzia l’opportunità di adottare dedicato provvedimento regolatorio volto a disciplinare l’oculata gestione di risorse non direttamente destinate ad offrire servizi al cittadino.

Il regolamento in materia di spese di rappresentanza va, infatti, considerato quale strumento adatto a garantire trasparenza, imparzialità ed economicità delle spese in argomento, in attuazione del principio di buon andamento sancito dall’articolo 97 della Costituzione.

8. Organismi partecipati

Con delibera del Consiglio comunale del 28 dicembre 2021, n. 51, è stato adottato, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, al 31 dicembre 2020.

Dall’esame dell’atto e della allegata documentazione è emersa la situazione di seguito esposta.

Tabella n. 7 - Partecipazioni

Nome partecipata	Quota di partecipazione	Attività svolta	Note
SASI SPA	1,20%	Gestione del servizio idrico integrato	Mantenimento
ISI SRL	1,20%	Detenzione delle infrastrutture idriche	In liquidazione

ECO.LAN. SPA	1,42%	Servizio di igiene urbana	Mantenimento
--------------	-------	---------------------------	--------------

Fonte: delibera di Consiglio comunale del 28 dicembre 2021, n. 51.

9. Debiti fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio 2019, risultano riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio, afferenti a acquisizione di beni e servizi, per complessivi euro 14.620,49.

Da quanto in atti, si evince che la relativa documentazione è stata regolarmente trasmessa alla competente Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto a:

- porre in essere azioni dirette ad assicurare una congrua quantificazione dei fondi, in particolare del fondo crediti di dubbia esigibilità, e il mantenimento dei parametri di sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare, anche in prospettiva, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a tutela delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- monitorare costantemente i residui attivi conservati in contabilità, realizzando ogni intervento idoneo ad incrementare i tassi di riscossione dei crediti afferenti ai Titoli I e III;
- assicurare il rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti;
- adottare le misure necessarie alla ricostituzione della cassa vincolata.

L'Organo di revisione economico-finanziaria è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rocca San Giovanni (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 29 novembre 2022.

Il Relatore
Matteo SANTUCCI
F.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
F.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA